

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)**

**Approvato con delibera C.C. n. 49 del 28.12.1998, modificato con delibera C.C. n. 59 del 28.12.1999, delibera C.C. n. 48 del 28.11.2000 e con delibera C.C. n. 7 del 1.3.2007**

**Articoli sostituiti:**

Art. 4 (Determinazione della base imponibile)

Art. 7 (Abitazione principale)

Art. 11 (Riscossione coattiva)

Art. 12 (Rimborsi)

Art. 13 (Sanzioni ed interessi)

**Articoli modificati:**

Art. 7 bis (Riduzioni di imposta): aggiunto

Art. 9 (Accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento): abrogato

## **STRUTTURA DEL REGOLAMENTO**

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - FABBRICATI

CAPO II – AREE FABBRICABILI

CAPO III - AGEVOLAZIONI

TITOLO II – POTENZIAMENTO ATTIVITA' ACCERTATIVA

TITOLO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

TITOLO V – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

TITOLO VI – ENTRATA IN VIGORE

## **REGOLAMENTO**

### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 (Oggetto del Regolamento)**

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, di seguito denominata ICI, nel Comune di Monte di Malo, di seguito denominato COMUNE.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **CAPO I Fabbricati**

#### **Art. 2 (Definizione di fabbricato)**

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al catasto edilizio urbano.
2. I fabbricati di nuova costruzione sono considerati imponibili ai fini ICI dalla data di ultimazione dei lavori o se antecedente dalla data di utilizzazione della costruzione, indipendentemente che sia stato rilasciato o meno il certificato di abitabilità o di agibilità. L'utilizzo del fabbricato è dimostrabile a mezzo di prove indirette e purché siano riscontrabili gli elementi strutturali necessari funzionali all'uso (abitativo, industriale, commerciale).

## **REGOLAMENTO**

### **CAPO II Aree fabbricabili**

#### **Art. 3 (Definizione di area fabbricabile)**

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze del Piano Regolatore Generale approvato dal COMUNE.
2. Le aree assoggettate dagli strumenti urbanistici a vincolo di inedificabilità non sono soggette alla disciplina delle aree fabbricabili.
3. Nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici.

#### **Art. 4 Determinazione della base imponibile**

1. La Giunta Comunale, al fine di agevolare il contribuente nella determinazione della base imponibile dell'imposta, può aggiornare periodicamente e per zone omogenee, i valori medi delle aree fabbricabili, e può anche avvalersi della consulenza di professionisti e tecnici esterni, fatto salvo il principio secondo cui il valore dell'area edificabile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
2. La deliberazione che determina i suddetti valori sarà adottata entro il 30 Aprile dell'anno al quale i valori si riferiscono. In caso di mancata adozione della delibera annuale rimangono confermati i valori determinati precedentemente.
3. La norma di cui al precedente comma si applica anche alle aree considerate edificabili in quanto interessate dall'attività di demolizione e ricostruzione del fabbricato esistente, nonché dagli interventi di recupero secondo la disciplina disposta dal comma 6 dell'art. 5 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504.

## **REGOLAMENTO**

### **Art. 5 (Indennità di esproprio)**

1. La base imponibile delle aree fabbricabili oggetto di espropriazione è rappresentata dall'ammontare dell'indennità di esproprio. In tale ipotesi il presupposto impositivo viene meno dalla data di emissione, da parte dell'autorità competente, del decreto di esproprio.
2. Nel caso di occupazione acquisitiva di un'area, avvenuta in assenza di un titolo giuridico idoneo, il presupposto impositivo viene meno dalla data in cui il bene ha perso irreversibilmente la destinazione e la funzione originaria.
3. Se il valore dell'area, dichiarato ai fini ICI, risulta inferiore all'indennità di esproprio, quest'ultima viene ridotta in misura pari all'ultima dichiarazione presentata; nel caso di omessa o infedele dichiarazione accertata con avviso notificato al contribuente e divenuto definitivo, l'indennità sarà pari al valore accertato.
4. Se l'imposta versata negli ultimi cinque anni, dall'espropriato o dal suo dante causa, per il medesimo bene, risulta superiore al ricalcolo dell'imposta sulla base dell'indennità di esproprio, il soggetto espropriante sarà tenuto a corrispondere all'espropriato una maggiorazione dell'indennità in misura pari alla differenza corrisposta, oltre agli interessi legali. Sulla somma dovuta a titolo di maggiorazione si applica la ritenuta di cui all'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
5. Nel caso di utilizzazione di un'area da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale per l'esercizio delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento del bestiame, la stessa, a prescindere dalla destinazione urbanistica e dalla vocazione edificatoria, è considerata come terreno agricolo e l'indennità di esproprio verrà a coincidere con il valore imponibile previsto per i terreni agricoli.

### **Art. 6 (Disciplina del diritto di superficie)**

1. Nel caso di concessione del diritto di superficie su un'area pubblica - suolo o sottosuolo - la base imponibile dell'ICI è rappresentata dal valore venale in comune commercio dell'area su cui si costruisce e, a partire dalla data di ultimazione della costruzione o, se antecedente, dalla data di utilizzazione della stessa, dal valore del fabbricato. Soggetto passivo è il superficiario.
2. Nel caso di concessione del sottosuolo di un'area pubblica con diritto di costruzione e di utilizzazione esclusiva dei parcheggi-autorimessa sotterranei, ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122, soggetto passivo è il concessionario a partire dalla data di ultimazione della costruzione o, se antecedente, dalla data di utilizzazione della stessa e la base imponibile dell'ICI è rappresentata dal valore del fabbricato.

## **REGOLAMENTO**

### **CAPO III**

#### **Art. 7 – Abitazione principale**

1. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari, risiedono.
2. Si considerano equiparate alle abitazioni principali dei residenti ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, se deliberata dal Comune ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ed anche ai fini dell'applicazione della detrazione d'imposta:
  - a) Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ivi residenti;
  - b) Le unità immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai propri parenti o affini in linea retta entro il 1° grado, purchè dagli stessi effettivamente utilizzate come abitazione principale e a condizione che vi abbiano trasferito la propria residenza.  
La concessione in uso gratuito deve essere provata mediante contratto debitamente registrato.
  - c) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
  - d) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata.
3. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.
4. Il soggetto passivo interessato deve dichiarare, con le modalità previste dall'art. 10, comma 4, del D. Lgs. 504/92, gli immobili che hanno cambiato caratteristiche in conseguenza della destinazione ad abitazione principale dei parenti o affini in linea retta entro il 1° grado.

#### **Art. 7 bis**

#### **Riduzioni di imposta**

1. Si applica la riduzione alla metà dell'imposta come previsto dall'art. 8 comma 1, del D.Lgs. 504/92, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che comporta come conseguenza la chiusura dell'erogazione dei pubblici servizi. In particolare, si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitano di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettere c) d) ed e), della Legge 5 agosto 1978, n. 457, al fine di consentire il superamento delle condizioni di inagibilità o inabitabilità. Qualora il fabbricato sia costituito da più unità immobiliari, anche con diversa destinazione d'uso, ove risultino inagibili o inabitabili singole unità immobiliari, le riduzioni d'imposta saranno applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero fabbricato
2. L'inabitabilità o l'inagibilità può essere accertata:
  - a. mediante dichiarazione rilasciata dall'Ufficio tecnico comunale, previo sopralluogo, le cui spese sono a carico del proprietario richiedente;
  - b. da parte del contribuente medesimo con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.
3. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l'impiego di proprio personale tecnico, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.
4. Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza di sgombero, di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

5. Il soggetto passivo interessato deve dichiarare, con le modalità previste dall'art. 10, comma 4, del D. Lgs. 504/92, gli immobili che hanno cambiato caratteristiche a seguito della sopravvenuta inagibilità o inabitabilità e conseguente impossibilità di utilizzo.
6. Lo stesso soggetto, a sostegno di quanto dichiarato ai sensi del precedente comma, qualora l'Ufficio espressamente lo richieda per le proprie finalità di verifica e di accertamento, può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste per la fruizione della riduzione d'imposta anche mediante la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

## **REGOLAMENTO**

### **TITOLO II POTENZIAMENTO ATTIVITA' ACCERTATIVA**

#### **Art. 8 (Disposizioni in materia di controlli)**

1. La Giunta comunale con propria deliberazione, da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, può stabilire le modalità di effettuazione dei controlli per l'anno successivo, attenendosi ai seguenti criteri di massima:
  - selezione casuale di una percentuale di soggetti passivi da controllare sul totale;
  - individuazione di alcune tipologie di immobili;
  - individuazione di alcune categorie catastali;
  - selezione di contribuenti con determinate agevolazioni;
  - differenziazione dei controlli sulla base degli anni di imposta.
  
2. Per il potenziamento dei controlli e a titolo di incentivo, la percentuale del 2% del gettito ICI riscosso a seguito dell'attività di accertamento viene assegnato al personale dell'Ufficio Tributi.

#### **Art. 9 (Accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento)**

Abrogato



**TITOLO III**  
**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE**

**Art. 10**  
**(Versamenti)**

1. I versamenti d'imposta possono essere effettuati mediante versamento al concessionario della riscossione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. 504/92, con le modalità in esso previste, oppure tramite versamento in apposito conto corrente postale intestato al Comune.
2. Con successive determinazioni dirigenziali, in accordo con l'ente Poste italiane, sono stabilite le caratteristiche del bollettino di conto corrente postale, nonché le modalità di trasmissione dei dati all'ufficio tributi ai fini dell'attività di controllo. Il bollettino di conto corrente postale deve, in ogni caso, riportare l'indicazione dei seguenti elementi:
  - a) nome e cognome ovvero denominazione o ragione sociale e natura giuridica del contribuente;
  - b) codice fiscale del contribuente;
  - c) il numero degli immobili cui si riferisce il versamento;
  - d) l'anno d'imposta;
  - e) se trattasi di versamento in acconto o a saldo;
  - f) l'ammontare dell'imposta distinta per singoli immobili, con indicazione della tipologia (area fabbricabile, terreno agricolo, abitazione principale, immobili soggetti ad aliquote differenziate ecc.);
  - g) l'ammontare delle detrazioni d'imposta;
  - h) se trattasi di versamento relativo ad immobili che beneficiano di speciali riduzioni (fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, ecc.)
  - i) se trattasi di versamento effettuato oltre i termini di legge, per effetto delle disposizioni di cui al successivo comma 5;
  - l) se trattasi di versamento per ravvedimento, effettuato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97; in tal caso deve essere distintamente indicato l'ammontare delle sanzioni e degli interessi autoliquidati;
  - m) se trattasi di versamento a seguito accertamento con adesione;
  - n) se il versamento è effettuato previa compensazione con somme dovute a rimborso.
3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti erroneamente eseguiti da un contitolare, anche per conto di altri, a condizione che l'imposta relativa all'immobile in questione sia stata correttamente assolta per l'anno di riferimento e che chi ha versato rilasci dichiarazione di rinuncia al rimborso.

**Art. 11**  
**(Riscossione coattiva)**

1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni e interessi, se non versate con le modalità indicate nell'articolo precedente, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con la procedura di cui al D.P.R. 29.9.1973, n. 602, ed affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28.1.1988, n. 43.

**Art. 12**  
**(Rimborsi)**

1. Non si fa luogo a rimborso se l'importo da rimborsare, comprensivo degli interessi, non supera € 10,00 (euro dieci).
2. Gli interessi sui provvedimenti di rimborso vengono calcolati nella stessa misura del tasso legale.

## REGOLAMENTO

### TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 13 Sanzioni ed interessi

1. Alle violazioni in materia di ICI si applicano le sanzioni previste nei limiti minimi e massimi dalla legge.
  2. Nella determinazione delle sanzioni si ha riguardo ai criteri stabiliti dall'art. 7 del D. Lgs 472/97 e dalla delibera del Consiglio Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative n. 18 del 26.6.98
  3. Ai ritardati ed omessi versamenti si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D. Lgs 471/97.
  4. Nei casi di incompletezza dei documenti di versamento, di cui all'art. 18 del presente regolamento, si applica la sanzione prevista dall'art. 15, comma 1, del D. Lgs 471/97.
  5. Gli interessi vengono calcolati nella stessa misura del tasso legale.
1. Il contribuente, nel caso ricevesse la notificazione di avvisi di accertamento I.C.I. che unitariamente o nel complesso superassero la somma di € 516,00, può richiedere la rateizzazione del pagamento, con le scadenze di seguito elencate senza alcun aggravio di interessi:
    - 1^ rata entro 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso/degli avvisi;
    - 2^ rata entro i successivi 30 giorni;
    - 3^ rata entro gli ulteriori successivi 30 giorni.

## **REGOLAMENTO**

### **TITOLO V ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

#### **Art. 14 (Oggetto dell'istituto)**

1. Il presente capo disciplina l'istituto dell'accertamento con adesione in conformità agli artt. 59, primo comma, lett. m) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, prevedendo fattispecie riduttive delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'art. 3, comma 133. Lett. 1), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Con l'accertamento con adesione è definito un atto di imposizione caratterizzato dall'adesione del contribuente alla quantificazione dell'imponibile da parte del Comune.
3. Il procedimento di definizione si avvia per iniziativa diretta dell'ufficio tributi del comune oppure per iniziativa del contribuente.

#### **Art. 15 (Applicabilità)**

1. L'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato dal presente capo è applicabile esclusivamente agli atti di accertamento d'ufficio o in rettifica, con esclusione degli atti di mera liquidazione del tributo conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia imponibile concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo; esulano dal campo di applicazione dell'istituto le questioni di diritto e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi e/o inoppugnabili.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati al rapporto tributario.
4. Il contribuente ha la facoltà di operare la definizione dell'accertamento con adesione solo per alcuni anni per cui è stata proposta la definizione da parte dell'Ufficio o emesso l'avviso di accertamento.

#### **Art. 16 (Responsabile dell'imposta)**

1. Compete al funzionario responsabile della gestione del tributo la definizione dell'accertamento con adesione.
2. Il funzionario responsabile, in sede di contraddittorio con il contribuente, valuta, oltre agli elementi probatori in possesso dell'ufficio, le norme applicabili, le motivazioni prodotte, le deduzioni difensive del contribuente, il rapporto costi-benefici dell'operazione con particolare riferimento al rischio di soccombenza, con la conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio, in caso di instaurazione dell'attività contenziosa.
3. Il funzionario responsabile, qualora rilevi, dopo la notifica dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, procederà all'annullamento dell'atto nell'esercizio del potere di autotutela.

#### **Art. 17 (Procedimento di iniziativa dell'ufficio)**

1. Il funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, nel quale sono indicati:
  - l'oggetto dell'accertamento, ovvero la fattispecie impositiva;
  - i periodi di imposta suscettibili di accertamento con adesione;
  - il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
  - le modalità dell'adesione e delle riduzioni concedibili;
  - un'indicazione sintetica degli elementi in possesso dell'ufficio ai fini dell'accertamento;
  - l'identificazione del responsabile del procedimento e le modalità per chiedere chiarimenti al medesimo;
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie, che il Comune ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito, ai sensi del precedente comma, per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata

risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

4. La mancata comparizione del contribuente determina il mancato avvio del procedimento, senza l'obbligo, per l'Ufficio di ulteriore comunicazione al contribuente, ed impedisce al medesimo di accedere alla definizione con adesione nella eventuale successiva fase di notifica dell'avviso di accertamento.
5. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio, lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad una riduzione della pretesa tributaria del Comune.

#### **Art. 18** **(Termine e avvio del procedimento)**

1. La comunicazione dell'invito deve avvenire almeno quindici giorni prima del giorno stabilito per la comparizione del contribuente.
2. Il contribuente fino a sette giorni prima, può depositare presso l'Ufficio Tributi motivata richiesta per il differimento, a non oltre trenta giorni successivi, della data fissata nell'invito.
3. Successivamente al deposito della richiesta di differimento, dopo opportuna valutazione, l'Ufficio può accordare il rinvio, dandone contestuale comunicazione al contribuente con la fissazione della nuova data.
4. L'avvio del procedimento coincide con la comparizione del contribuente invitato, nel giorno stabilito.

#### **Art. 19** **(Contraddittorio)**

1. Le persone fisiche, non esercenti attività di impresa, agiscono personalmente, oppure possono farsi rappresentare dal coniuge o da parenti, i quali autocertificano tale loro qualità nonchè la rappresentanza.
2. I soggetti diversi dalle persone fisiche e comunque coloro che esercitano attività di impresa, agiscono in persona del rappresentante legale, oppure possono farsi rappresentare dai propri dipendenti, appositamente autorizzati.
3. Il contribuente può, in ogni caso, farsi rappresentare da procuratore speciale iscritto agli Albi dei soggetti ammessi all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni Tributarie. La procura speciale deve essere conferita per iscritto, con firma autenticata, da parte dello stesso professionista delegato.
4. Nel giorno stabilito per la comparizione, il contribuente fornisce all'Ufficio i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento. Previo accordo tra le parti, possono essere fissati ulteriori incontri, comunque non oltre il decimo giorno successivo al primo, per consentire al contribuente di fornire ulteriori dati, notizie e informazioni, nonchè per integrare la documentazione presentata, qualora lo ritenga utile per giungere alla definizione dell'accertamento.

#### **Art. 20** **(Definizione per ravvedimento)**

1. Su richiesta del contribuente, per gli adempimenti per i quali è stato avviato il procedimento per l'accertamento con adesione, ma per ulteriori e diversi periodi di imposta ancora suscettibili di accertamento da parte dell'Ufficio, è in facoltà del contribuente chiedere la definizione, negli stessi termini, con la medesima procedura e con gli stessi effetti disciplinati nel presente regolamento.
2. L'apposita istanza, da presentare all'Ufficio al momento del contraddittorio, dovrà contenere l'indicazione degli ulteriori periodi di imposta per i quali il contribuente intende estendere la possibile definizione con adesione, nonchè l'ulteriore documentazione, anche integrativa, di quella già presentata all'Ufficio.
3. L'ufficio deve redigere un verbale sintetico che renda conto della procedura seguita, delle operazioni compiute, della documentazione presentata dal contribuente, da accludere al fascicolo d'ufficio.

#### **Art. 21** **(Iniziativa del contribuente)**

1. Il contribuente, nei cui confronti sono stati richiesti chiarimenti, dati o elementi relativi alla propria posizione tributaria, può chiedere all'Ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.
2. Il contribuente, nei cui confronti sia stato notificato un avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica non preceduto dall'invito di cui al comma 1 dell'art. 17, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico. L'istanza è inviata al Comune con lettera raccomandata

semplice ovvero consegnata direttamente allo sportello dell'Ufficio Tributi che ne rilascerà ricevuta.

3. Il procedimento avviato ad iniziativa del contribuente si svolge seguendo la procedura indicata nel presente Regolamento per il procedimento avviato ad iniziativa dell'Ufficio.

#### **Art. 22**

##### **(Effetti della presentazione dell'istanza)**

1. L'istanza non è vincolante ai fini dell'adesione.
2. Qualora il procedimento non si concluda con la definizione dell'accertamento, l'avvenuta proposizione dell'istanza non impedisce al contribuente la contestazione in giudizio del contenuto dell'atto impositivo notificato.

#### **Art. 23**

##### **(Sospensione dei termini)**

1. Il termine per impugnare l'avviso di accertamento e i termini della riscossione sono sospesi per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 21.

#### **Art. 24**

##### **(Invito a comparire)**

1. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2 dell'art. 21, l'Ufficio deve comunicare al contribuente, anche telefonicamente o telematicamente, l'invito a comparire, contenente tutte le indicazioni descritte al precedente art. 17.
2. E' fatta salva l'applicabilità dell'art. 18.

#### **Art. 25**

##### **(Preclusioni al procedimento - Rinuncia all'istanza da parte del contribuente)**

1. La proposizione del ricorso contro l'avviso di accertamento preclude l'avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente.
2. La proposizione del ricorso avverso l'avviso di accertamento, successivamente all'avvio del procedimento ex art. 21 e seguenti, comporta rinuncia del contribuente all'istanza già proposta e il procedimento per la definizione si conclude. Il contribuente può, in ogni caso, rinunciare espressamente al procedimento di definizione inviando o depositando presso l'ufficio competente apposita comunicazione.

#### **Art. 26**

##### **(Atto di adesione)**

1. Qualora al termine del contraddittorio, l'Ufficio e il contribuente pervengano alla definizione del tributo, l'Ufficio predispose la proposta di definizione con adesione e la sottopone al contribuente.
2. Nella proposta di definizione dell'accertamento con adesione devono essere indicati:
  - a) gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la definizione
  - b) la motivazione della definizione
  - c) le somme dovute, comprensive dell'importo dovuto a titolo di sanzioni ed interessi
  - d) le modalità, i termini e le garanzie nel caso in cui il contribuente chieda di effettuare in modo rateale il versamento delle somme dovute, secondo quanto previsto dal successivo art. 32.
3. La definizione dell'accertamento con adesione è redatta con atto scritto in duplice esemplare, che deve essere sottoscritto dal contribuente o dal rappresentante e dal funzionario responsabile della gestione del tributo.

#### **Art. 27**

##### **(Atto di definizione nell'ipotesi di ravvedimento del contribuente per gli ulteriori periodi di imposta)**

1. Nell'ipotesi di ravvedimento del contribuente ai sensi dell'art. 20 del presente regolamento, qualora l'Ufficio e il contribuente pervengano alla definizione del tributo anche relativamente agli ulteriori periodi di imposta, l'Ufficio predispose apposito atto contenente la proposta di definizione con adesione per tali ulteriori periodi e la sottopone, per l'approvazione, al contribuente.
2. In tale atto devono essere indicati gli stessi elementi già indicati al precedente art. 26, comma 2, e deve essere redatto e sottoscritto negli stessi termini e con le medesime modalità di cui al richiamato art. 26, comma 3, del presente regolamento.

#### **Art. 28**

##### **(Conclusioni negative del procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione)**

1. Il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo, oltre che nell'ipotesi di rinuncia del contribuente contemplata nell'art. 25, quando non conduca alla definizione con adesione del rapporto tributario.
2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto in apposito verbale sottoscritto dal funzionario responsabile e l'Ufficio dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. In caso di esito negativo del procedimento, l'Ufficio può proseguire l'ordinaria attività di accertamento. L'Ufficio potrà utilizzare i dati, le notizie e gli elementi già disponibili prima dell'avvio del procedimento e quelli direttamente acquisiti nel corso della procedura, diversi da quelli forniti autonomamente da parte del contribuente.
4. Nell'ipotesi di ravvedimento del contribuente, ai sensi dell'art. 20 del presente Regolamento, l'Ufficio potrà utilizzare anche i dati, gli elementi e le notizie forniti autonomamente dallo stesso contribuente.

#### **Art. 29**

##### **(Effetti della definizione dell'accertamento con adesione)**

1. L'accertamento definito con adesione:
  - Non è soggetto ad impugnazione
  - Non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio
  - Non rileva ai fini extratributari.
2. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice qualora:
  - la definizione abbia riguardato un accertamento parziale
  - sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali è possibile accertare il tributo dovuto in misura superiore al cinquanta per cento di quello definito.

#### **Art. 30**

##### **(Riduzione delle sanzioni a seguito della definizione dell'accertamento)**

1. A seguito della definizione, le sanzioni applicabili per le violazioni commesse nel periodo d'imposta cui si riferisce la definizione, si applicano nella misura di **un quarto del minimo previsto dalla legge**.
2. Per l'ipotesi di ravvedimento del contribuente, ai sensi dell'art. 20 del presente regolamento, le sanzioni applicabili per le violazioni commesse si applicano nella misura di **un sesto del minimo previsto dalla legge**.
3. Il tentativo di adesione promosso con esito infruttuoso da parte del contribuente rende inapplicabili le riduzioni anzidette.

#### **Art. 31**

##### **(Termini e modalità di versamento delle somme dovute)**

1. Il versamento delle somme dovute a seguito e per effetto della definizione dell'accertamento con adesione e quello eventualmente e cumulativamente dovuto a seguito della richiesta del contribuente del ravvedimento di cui all'art. 20 del presente regolamento, deve essere eseguito entro 20 giorni dalla redazione degli atti di cui agli artt. 26 e 27.
2. Le somme possono essere versate:
  - al concessionario del servizio di riscossione
  - mediante conto corrente postale intestato al Comune.

#### **Art. 32**

##### **(Versamento rateale)**

1. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di otto rate bimestrali di pari importo, elevabile a dodici rate se le somme dovute superano i dieci milioni.
2. Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta con l'indicazione del numero delle rate concesse.
3. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di venti giorni dalla redazione dell'atto di

adesione. Sull'importo delle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi nella misura legale, decorrenti dal ventesimo giorno successivo a quello della sottoscrizione dell'atto di definizione, fino alla scadenza di ogni singola rata.

4. Nel caso in cui il contribuente intenda eseguire il versamento in modo rateale, deve prestare idonea garanzia, qualora le somme rateizzate ancora da versare superino l'importo di lire dieci milioni relativamente a tutti gli accertamenti oggetto di definizione con adesione secondo le modalità disciplinate dall'art. 38 bis del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.

**Art. 33**  
**(Quietanza di pagamento)**

1. Il contribuente, entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo, deve depositare presso l'Ufficio Tributi, ovvero spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la quietanza attestante l'avvenuto pagamento.
2. Nell'ipotesi di pagamento rateale, entro 10 giorni dal versamento della prima rata, il contribuente deve depositare presso l'Ufficio Tributi, ovvero spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la quietanza attestante l'avvenuto pagamento della prima rata e i documenti comprovanti la prestazione della garanzia.
3. L'Ufficio Tributi rilascerà al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione soltanto dopo aver ricevuto la quietanza e, nel caso di pagamento rateale, dopo aver ricevuto anche la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.

**Art. 34**  
**(Perfezionamento del procedimento)**

1. L'accertamento con adesione si perfeziona con il versamento delle somme dovute ovvero con il pagamento della prima rata, secondo quanto previsto dagli artt. 31 e 32.

## **REGOLAMENTO**

### **TITOLO VI ENTRATA IN VIGORE**

#### **Art. 35 (Entrata in vigore)**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno 1999.